



COMUNE DI CASALGRASSO

Provincia di Cuneo

CAP 12030 Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – Tel. 011/97.56.50 Fax. 011/97.51.50

Partita I.V.A.: 00468030044 – Cod. Fisc. 86001710044

Pec: comune.casalgrasso.cn@legalmail.it

- Organo di Revisione dei Conti -

Verbale n. 11

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

in data 12 luglio 2019

Il sottoscritto, Dott. De Rose Pasquale, Revisore dei Conti del Comune di Casalgrasso,

VISTA

la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione Regolamento Incentivi Entrate (Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145).”, pervenuta a mezzo posta elettronica allo scrivente, con relativa documentazione allegata, da sottoporre per l’approvazione alla Giunta Comunale, e nella quale rientra l’istituzione di un fondo incentivante ex D.Lgs.n. 145/2018 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa;

Richiamato l’art. 40-bis. del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 “Compatibilità in materia di contrattazione integrativa” che testualmente recita:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;

Visto l’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che prevede:

« Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione

dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione»;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

lo Statuto del Comune;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE all'adozione, da parte della Giunta Comunale, della proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione Regolamento Incentivi Entrate (Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)." salvaguardando sempre il pareggio di bilancio.

Il Revisore Unico,
Dr. De Rose Pasquale

